



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano
www.rossiassociati.it
Tel + 39 02.874271 Fax + 39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Novembre 2011 – n.2

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall'1.1.2012

INDICE

1 Premessa

2 Lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione separata

3 Aliquote contributive previdenziali

3.1 *Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati*

3.2 *Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati*

4 Aliquota contributiva assistenziale

4.1 *Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati*

4.2 *Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati*

5 Aliquote contributive applicabili dal 2012

6 Decorrenza dell'aumento - Applicazione della "cassa allargata"

6.1 *Compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi*

6.2 *Compensi corrisposti agli altri iscritti alla Gestione separata*

7 Ripartizione dell'onere contributivo

7.1 *Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali*

7.2 *Associati in partecipazione*

7.3 *Liberi professionisti*

1 PREMESSA

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335:

- * **aumenta** di un **punto percentuale**;
- * a partire **dal 2012**.

L'ulteriore aumento dell'1% dei contributi INPS riguarda **tutti gli iscritti** alla Gestione separata exL. 335/95, quindi:

- * sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- * sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- * sia i pensionati.

La presente Informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste:

- * nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS;
- * a partire dall'anno 2012.

2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- * collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- * professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- * associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- * venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- * soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- * soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota contributiva **previdenziale** (di finanziamento e di computo) aumenta:

- * dal 26% **al 27%**;
- * con effetto **dall'1.1.2012**.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva **previdenziale** (di finanziamento e di computo) aumenta:

- * dal 17% **al 18%**;
- * con effetto **dall'1.1.2012**.

4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- * resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- * l'aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo **0,72%**.

Per effetto della legge di stabilità 2012, tale aliquota contributiva assistenziale dello 0,72% **non subisce variazioni**.

4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2012

Le aliquote contributive **applicabili dal 2012** agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	27% fino al previsto massimale	18% fino al previsto massimale
Contributo assistenziale	0,72% fino al previsto massimale	NO
Contributo totale	27,72% fino al previsto massimale	18% fino al previsto massimale

6 DECORRENZA DELL'AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA "CASSA ALLARGATA"

L'aumento contributivo dell'1% disposto dalla L. 183/2011 decorre **dall'1.1.2012**, quindi in relazione ai **compensi corrisposti** da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

6.1 COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO E AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell'INPS, le "vecchie" aliquote contributive del **26,72%** e del **17%** rimangono applicabili in relazione ai compensi:

- * corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- * relativi al 2011, se corrisposti fino al **12.1.2012** compreso (c.d. "cassa allargata").

6.2 COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La suddetta "cassa allargata" **non trova** invece **applicazione** in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si tratta, in particolare:

- * degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- * dei venditori a domicilio;
- * dei lavoratori autonomi occasionali;
- * dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai **compensi corrisposti dall'1.1.2012**:

- * anche se relativi ad anni precedenti;
- * ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

7.1 LAVORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

* per **1/3**, a carico del lavoratore;

* per i restanti **2/3**, a carico del committente.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Contribuzione totale	27,72%	18%
Di cui a carico del lavoratore	9,24%	6%
Di cui a carico del committente	18,48%	12%

7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

* per il **45%**, a carico dell'associato;

* per il restante **55%**, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Contribuzione totale	27,72%	18%
Di cui a carico dell'associato	12,474%	8,10%
Di cui a carico dell'associante	15,246%	9,90%

7.3 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la **facoltà di rivalsa**:

* nei confronti del committente;

* nella misura **del 4%** dei compensi lordi.